

N. 14802/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00344/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 344 del 2024, proposto da Consorzio Stabile Appaltitalia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Antonio Caputo e Sara Corsini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Francesco Antonio Caputo in Roma, via Ugo Ojetti, n. 114;

contro

Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Comune di Monteverchi e Sua Provincia di Arezzo, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad

adiuvandum:

Consorzio Stabile Telegare, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessio Cicchinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consorzio Stabile Artemide, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci, Adriana Amodeo e Fabrizio D'Ippolito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Arturo Cancrini in Roma, piazza di San Bernardo, 101;

per l'annullamento

della Delibera dell'ANAC n. 558 del 29 novembre 2023, notificata via pec in data 6 dicembre 2023, con cui l'Autorità intimata ha espresso parere di precontenzioso a seguito dell'istanza del Comune di Montevarchi di cui al prot. dell'Autorità n. 97449 del 2 novembre 2023, in parte qua e dunque limitatamente al p. 1) del deliberato del Consiglio, nonché, altresì, di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2024 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La Stazione Unica Appaltante Provincia di Arezzo ha indetto – per conto del Comune di Montevarchi – una procedura per l'affidamento dei *«lavori di realizzazione del polo interscambio ferro-gomma di Montevarchi denominato “memorario” (lavori finanziati dall'Unione Europea – Next Generation EU, M5C2I2.1.; CUP E71B08000300002; CIG 9929650E63)»*, per la partecipazione alla quale era necessario essere in possesso delle attestazioni SOA per le categorie OG3, classifica IV e OG11, classifica I.
2. A detta procedura ha partecipato anche la Società E.D.C. Costruzioni s.r.l., la quale – non essendo in possesso del requisito di partecipazione sopra indicato – ha stipulato, ai fini della partecipazione alla procedura, contratto di avvalimento con il Consorzio Stabile Appaltitalia.
3. All'esito dell'esclusione del primo classificato nella procedura di gara per carenza dei requisiti di partecipazione, la Provincia di Arezzo ha chiesto alla seconda classificata E.D.C. Costruzioni s.r.l. *«ai sensi di quanto disposto dall'art. 67, comma 7, d.lgs n. 36/2023 ... di fornire le certificazioni di esecuzione lavori (CEL) maturati dal Consorzio Stabile Appaltitalia»*.
4. Con nota del 13 ottobre 2023, il Consorzio Stabile Appaltitalia ha riscontrato la richiesta dalla SUA notando che *«il requisito oggetto di avvalimento, promana dall'attestato di qualificazione rilasciato da un apposito Organismo dotato di funzioni pubblico - amministrative (cfr. all. II.12, artt. 5 e ss. d.lgs. n. 36/23)»*; che *«da tanto consegue che il riconosciuto conseguimento di qualificazione è attribuito di per sé stesso al Consorzio, al punto che, ai sensi dell'art. 32, comma 3 dell'allegato al Codice sopra citato, “il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile non pregiudica la contemporanea qualificazione dei singoli consorziati, ma il documento di qualificazione di questi ultimi deve riportare la segnalazione di partecipazione a un consorzio stabile”*; e che *«alla luce di quanto sopra, il Consorzio ha maturato di per sé il*

requisito, come confermato in termini dalla relazione al nuovo Codice degli Appalti dal Consiglio di Stato (dicembre 2022, pag. 108, secondo cpv.)».

5. Ricevuta tale comunicazione, la SUA ha ritenuto di escludere la società E.D.C. Costruzioni s.r.l. rilevando che «*ai sensi dell'art. 67, comma 7, d.lgs. n. 36/2023 possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso Consorzio*»; osservando che dalla dichiarazione ricevuta dal Consorzio «*non si evidenziano i requisiti maturati dallo stesso Consorzio*»; e sottolineando che «*non sono state fornite le Certificazioni Esecuzioni Lavori (CEL) comprovanti la qualificazione del Consorzio ausiliario nelle categorie OG3 Classe IV e OG11 Classe I*».

6. Con nota 23 ottobre 2023 la E.D.C. Costruzioni s.r.l. ha evidenziato alla stazione appaltante che «*anche a ritenere che la dichiarazione dell'ausiliaria fosse mendace o comunque non riesc[a] a dimostrare i requisiti di qualificazione, a ciò non [avrebbe dovuto conseguire] l'esclusione della concorrente ausiliata, ma solo la sostituzione dell'ausiliaria priva del requisito di partecipazione*».

7. A seguito della ricezione di tale comunicazione la SUA ha formulato all'ANAC richiesta di parere di precontenzioso, al fine di chiedere all'Autorità: a) «*se ai sensi dell'art. 67, comma 7, d.lgs. n. 36 del 2023, le attestazioni SOA maturate dal Consorzio Stabile Appaltitalia, indicata come ausiliaria dalla concorrente Società E.D.C. Costruzioni S.r.l., suscettibili di avvalimento siano solo quelle conseguite dallo stesso consorzio stabile mediante l'esecuzione diretta dei lavori tramite la propria struttura di impresa, oppure anche quelle derivanti dalle consorziate mediante "il cumulo alla rinfusa"*»; e b) se «*ai sensi dell'art. 104, comma 5, secondo periodo, d.lgs. n. 36 del 2023, la sostituzione dell'ausiliaria in caso di dichiarazioni mendaci sia consentita sempre o soltanto nelle ipotesi in cui la falsità non sia conoscibile dall'ausiliata secondo il criterio di responsabilità ed il ragionevole grado di diligenza professionale richiesti agli operatori economici*», evidenziando che gli altri soggetti interessati alla

soluzione della controversia erano la E.D.C. Costruzioni s.r.l. (in quanto società esclusa), il Consorzio Stabile Appaltitalia (la sua ausiliaria) e il Consorzio Stabile Argo s.c.ar.l. (il terzo classificato nella procedura di gara).

8. Con nota dell'8 novembre 2023, l'ANAC ha comunicato l'avvio del procedimento di precontenzioso ai sensi dell'art. 220, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 non solo alla SUA e al Comune di Montevarchi, ma anche agli altri soggetti individuati dalla SUA come altri soggetti interessati alla soluzione della controversia.

9. All'esito del procedimento – nell'ambito del quale gli interessati (ivi compreso il Consorzio Stabile Appaltitalia) hanno depositato memorie e documenti – con delibera 29 novembre 2023, n. 558, l'Autorità ha adottato il parere richiesto, affermando che *«l'art. 67, comma 7, d.lgs. n. 36/2023 si interpreta nel senso che quando il Consorzio stabile partecipi ad una procedura di gara in veste di ausiliaria, i requisiti oggetto del contratto di avvalimento possono essere solo quelli maturati dal Consorzio per effetto dell'esecuzione in proprio di precedenti contratti d'appalto»*; che *«l'art. 104, comma 5, del Codice deve essere interpretato nel senso che in caso di dichiarazioni mendaci dell'ausiliaria in ordine al possesso di requisiti di ordine generale o speciale, il rimedio della sostituzione possa trovare ingresso solo quando il difetto dei requisiti non potesse essere conosciuto dal concorrente-ausiliato, secondo in criterio di responsabilità richiesto agli operatori economici ed il ragionevole grado di diligenza professionale in capo a questi esigibile»*; e che – nel caso di specie – *«la sostituzione dell'ausiliaria constitui[va] una misura proporzionata»*.

10. Con nota 6 dicembre 2023, l'Autorità ha comunicato la predetta delibera alla SUA, al Comune e agli altri soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento, chiedendo alla stazione appaltante *«di far conoscere all'Autorità le proprie determinazioni conseguenti al parere di precontenzioso ... entro 15 giorni»* evidenziando che ove la stazione appaltante non avesse inteso dare esecuzione a quanto stabilito nel

parere avrebbe dovuto *«trasmettere entro lo stesso termine all’Autorità un provvedimento motivato»*.

11. Con nota 9 dicembre 2023, il Comune di Montevarchi ha comunicato alla E.D.C. Costruzioni s.r.l. di volere adeguarsi al parere dell’ANAC e ha assegnato alla predetta società *«il termine di 10 giorni ... per sostituire l’impresa ausiliaria Consorzio Stabile Appaltitalia indicando altra impresa ausiliaria idonea»*.

12. Con nota 20 dicembre 2023, il Consorzio Stabile Appaltitalia – dopo aver notato che *«la Stazione Appaltante si [era] adeguata al parere di precontenzioso e che l’ausiliato E.D.C. Costruzioni si [era] altrettanto adeguato al parere provvedendo a tale sostituzione»* – ha affermato di *«conferma[re] la propria “adesione” [al parere] solo a fini formali e in vista della proposizione del ricorso avverso la delibera ANAC n. 558 del 29 novembre 2023, nella sua ragione di nocumento»*.

13. Con l’atto introduttivo del giudizio, il Consorzio Stabile Appaltitalia (dando seguito a quanto preannunciato nella nota del 20 dicembre 2023) ha impugnato la delibera ANAC n. 558/2023 e ne ha chiesto l’annullamento – previa sospensione cautelare – evidenziando che:

- il parere impugnato era *«dotato di una sua intrinseca lesività tale da arrecare un vulnus diretto ed immediato per l’assolutamente sfavorevole principio che ne scaturì[va]»*;
- la sua legittimazione e il suo interesse ad impugnare il parere derivavano altresì dal fatto che aveva partecipato al procedimento (accettando il contraddittorio innanzi all’ANAC e divenendo parte sostanziale del procedimento), ovvero aveva “aderito” all’istanza di parere ex art. 220, comma 1, secondo periodo d.lgs. n. 36/2023;
- il parere dell’ANAC (e, in particolare, l’interpretazione dell’art. 67, comma 7, d.lgs. n. 36/2023 nello stesso affermata) era illegittimo per *«eccesso di potere per travisamento dei presupposti e falso supposto in fatto; distorto inquadramento della disciplina, nel solco dell’art.*

12 delle preleggi al codice civile, obliterando dall'analisi le correlate norme richiamate dal patrocinato consorzio; conseguente violazione dell'art. 5, comma 2 d.lgs. 36/23 e dei generalissimi principi di compartecipazione consentiti al privato» (cfr. ricorso sub I) e per «eccesso di potere per sviamento ed assoluto difetto di istruttoria; inconferenza delle motivazioni assunte dall'Anac, anche per essersi estraniata dal filone giurisprudenziale, anch'esso richiamato *expressis verbis* dal consorzio stabile appaltitalia; contraddittorietà di ragionamento e violazione dell'art. 3 (in combinato disposto con i precedenti artt. 1 e 2) d.lgs. n. 36/2023 e dei principi cardine (a matrice eurounitaria) sull'avvalimento» (cfr. ricorso sub II).

14. Con memoria del 18 gennaio 2024, l'Autorità ha spiegato le proprie difese e ha dedotto, per un verso, l'inammissibilità del ricorso per «difetto di interesse e per assenza di lesività autonoma e diretta dell'atto impugnato», e, per altro verso, l'infondatezza nel merito delle doglianze di parte ricorrente.

15. Il 19 gennaio 2024, il Consorzio Stabile Artemide e il Consorzio Stabile Telegare hanno depositato atto di intervento *ad adiuvandum* nel presente giudizio.

16. Alla camera di consiglio del 23 gennaio 2024, tutte le parti – su sollecitazione del Collegio – hanno discusso su profili di inammissibilità del gravame e, all'esito della discussione, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare.

17. Il 29 aprile 2024, l'ANAC ha depositato una relazione nell'ambito della quale ha evidenziato l'inammissibilità degli interventi *ad adiuvandum*.

18. Con memoria del 15 maggio 2024, parte ricorrente:

- ha evidenziato di avere legittimazione e interesse alla proposizione del ricorso, osservando che «era stata la stessa Autorità ad avere considerato l'attuale ricorrente quale contraddittore necessario del "procedimento" di parere di precontenzioso, riguardante una procedura di gara che ha coinvolto il Consorzio Stabile Appaltitalia»; che «non sarebbe stato ipotizzabile immaginare la proposizione da parte del Consorzio patrocinato del ricorso avverso l'aggiudicazione

dell'ausiliata che dà atto della sostituzione dell'ausiliaria»; e che «rimanere inerti di fronte ad una pronuncia ANAC che potrebbe essere presa ad esempio dalle Stazioni Appaltanti ... con grave riverbero, in danno, sulla categoria dei Consorzi stabili, sarebbe stato controproducente per la corrente e futura attività imprenditoriale del [Consorzio]»;

- ha ulteriormente argomentato sull'infondatezza del ricorso.

19. Con memoria depositata il 16 maggio 2024, il Consorzio Stabile Telegare ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

20. Con memoria del 17 maggio 2024, il Consorzio Stabile Artemide ha a sua volta evidenziato la fondatezza delle doglianze del ricorrente.

21. All'udienza pubblica del 4 giugno 2024, il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.

22. Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.

23. L'art. 220, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 prevede che *«su iniziativa della stazione appaltante, dell'ente concedente o di una o più delle altre parti, l'ANAC esprime parere, previo contraddittorio, su questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'operatore economico che abbia richiesto il parere o vi abbia aderito lo può impugnare esclusivamente per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. La stazione appaltante o l'ente concedente che non intenda conformarsi al parere comunica, con provvedimento da adottare entro quindici giorni, le relative motivazioni alle parti interessate e all'ANAC, che può proporre il ricorso di cui al comma 3».*

Tale disposizione, com'è noto, ha riscritto la disciplina del parere di precontenzioso dell'ANAC, già previsto dall'art. 211, d.lgs. n. 50/2016, apportando significative modifiche alla precedente normativa, specie sotto il profilo della vincolatività del parere medesimo, prevedendo espressamente che la stazione appaltante possa non

conformarsi al parere dell’Autorità con provvedimento da adottare entro quindici giorni.

Coerentemente, l’art. 12 del Regolamento ANAC in materia di pareri di precontenzioso (di cui alla delibera ANAC n. 267/2023) ha previsto che *«la stazione appaltante o l’ente concedente sono tenuti a comunicare all’Autorità, entro il termine massimo di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 10, comma 2 e all’art. 11, comma 1, la propria decisione di conformarsi o non conformarsi al parere di precontenzioso»*; che *«entro il termine di cui al comma 1, la stazione appaltante o l’ente concedente che non intendono conformarsi al parere, sono tenuti a trasmettere all’Autorità un provvedimento, a firma del legale rappresentante, contenente le motivazioni a sostegno della decisione di mancata conformazione al parere; che «entro lo stesso termine, il provvedimento motivato va trasmesso, a cura della stazione appaltante o dell’ente concedente, a tutte le parti del procedimento di precontenzioso, mediante posta elettronica certificata»*; e che *«in caso di decisione di conformarsi al parere di precontenzioso, laddove l’adozione dei provvedimenti di adeguamento al parere richieda un tempo maggiore di quindici giorni, la stazione appaltante o l’ente concedente sono tenuti a trasmettere all’Autorità i provvedimenti consequenziali adottati entro i successivi trenta giorni»*.

24. Ciò chiarito in ordine alla normativa di riferimento, nel caso di specie è pacifico che, a seguito della ricezione della delibera ANAC n. 558/2023, il RUP della procedura di gara (in relazione alla quale il parere di precontenzioso è stato reso) ha adottato il provvedimento 9 dicembre 2023, n. 56925 con cui ha deciso di *«adeguarsi»* al parere dell’ANAC e ha *«assegnato a E.D.C. Costruzioni s.r.l., ai sensi dell’art. 104, commi 5 e 6, d.lgs. n. 36/2023, il termine di 10 giorni ... per sostituire l’impresa ausiliaria»*.

25. Alla luce di quanto sopra, è evidente che il summenzionato provvedimento del 9 dicembre 2023 – che ha imposto alla E.D.C. Costruzioni s.r.l. di sostituire il Consorzio Stabile Appaltitalia – è all’evidenza l’atto concretamente lesivo che

avrebbe dovuto essere impugnato dal Consorzio ricorrente (eventualmente anche in uno con il parere dell'ANAC), con conseguente inammissibilità del ricorso proposto (solamente) avverso il parere dell'Autorità.

Se, infatti, la novella legislativa ha espressamente affermato il potere delle stazioni appaltanti di non conformarsi al parere dell'Autorità – nell'ottica di valorizzare e promuovere l'autonomia decisionale e la responsabilità delle s.a. (su cui grava il solo obbligo di non ignorare il parere, dovendo motivare le ragioni per cui scelgono di seguirlo o meno) – è chiaro che il parere di precontenzioso non è di per sé idoneo ad arrecare alcun pregiudizio agli operatori economici coinvolti nella vicenda in relazione alla quale detto parere viene reso.

Conclusivamente, a ritenere sussistente la legittimazione ad agire del Consorzio ricorrente avverso un provvedimento lesivo del suo interesse legittimo a non essere sostituito quale ausiliario in sede di gara, è chiaro che nel caso di specie il provvedimento che ha determinato la sostituzione del Consorzio Stabile Appaltitalia quale ausiliario della E.D.C. Costruzioni s.r.l. nella procedura di gara di cui al presente ricorso è stata la decisione del RUP del 9 dicembre 2023 (e non il parere gravato nel presente giudizio), ed è pertanto quella che avrebbe dovuto essere impugnata dal Consorzio ricorrente.

26. Fermo quanto sopra, è poi chiaro che – anche a ritenere (come invero non pare a questo Collegio) che il parere oggetto del presente giudizio avesse una portata concretamente lesiva per gli effetti conformativi che lo stesso era idoneo a produrre (secondo la tesi illustrata, in materia contigua, da Consiglio di Stato, V 22 dicembre 2022, n. 11200) – il fatto che il ricorrente non abbia provveduto ad impugnare gli atti adottati dalla stazione appaltante dopo la ricezione del parere (ovvero il provvedimento del 9 dicembre 2023, con cui il RUP ha obbligato l'ausiliata a

sostituire il Consorzio, e il successivo provvedimento di aggiudicazione della procedura intervenuto in favore di E.D.C. Costruzioni s.r.l. dopo la sostituzione della ricorrente) fa sì che parte ricorrente non possa comunque trarre alcun beneficio concreto e immediato dall'annullamento del parere impugnato (non potendo l'annullamento del parere ANAC travolgere i successivi atti della procedura di gara ormai divenuti inoppugnabili).

27. A tale ultimo riguardo, non può essere ritenuto significativo quanto notato dal ricorrente in ordine al fatto che l'interesse del Consorzio a ottenere l'annullamento risiederebbe nel fatto che la *«pronuncia ANAC ... potrebbe essere presa ad esempio dalle Stazioni Appaltanti ... con grave riverbero, in danno, sulla categoria dei Consorzi stabili [e quindi] per la corrente e futura attività imprenditoriale del [Consorzio medesimo]»*.

Se, infatti, tale argomento disvela le vere ragioni che hanno spinto il Consorzio a impugnare il parere oggetto del giudizio, è noto che *«l'interesse al ricorso quale condizione dell'azione deve essere caratterizzato dai predicati della personalità, dell'attualità e della concretezza»* e che ciò significa, in altri termini, che *«il risultato di vantaggio che il ricorso è finalizzato a perseguire deve riguardare direttamente il ricorrente; che l'interesse deve sussistere al momento del ricorso e persistere al momento della decisione; e che lo stesso deve essere valutato con riferimento a un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del ricorrente»* (cfr. *ex multis* Tar Parma, I, 8 agosto 2022, n. 238 e Tar Lazio, I-quater, 7 novembre 2022, n. 14479 e 30 giugno 2023, n. 10962).

È quindi evidente che il paventato interesse alla rimozione del parere per la mera possibilità che lo stesso possa essere seguito in futuro da altre stazioni appaltanti non è idoneo a sorreggere l'azione intrapresa dal ricorrente, attesa la natura solo eventuale e futura della lesione in questi termini prospettata.

28. Né può ritenersi, come pure pare sostenere il ricorrente, che il presente giudizio non richiederebbe una verifica del concreto interesse a ricorrere del Consorzio in ragione dell'inciso contenuto nell'art. 220, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 (secondo cui *«l'operatore economico che abbia richiesto il parere o vi abbia aderito lo può impugnare esclusivamente per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia»*).

In disparte il fatto che nel caso di specie non può affatto affermarsi che il Consorzio ricorrente abbia aderito al parere di precontenzioso (non rilevando in tal senso né la presentazione di memorie nel procedimento, né l'adesione postuma di cui alla nota del 20 dicembre 2023, atteso che l'art. 5, comma 3, del Regolamento ANAC in materia di pareri di precontenzioso regola in maniera espressa l'istituto dell'adesione, che deve essere espressa e preventiva), il Collegio ritiene che il sopra indicato inciso contenuto nell'art. 220, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 non sia volto a consentire all'operatore economico di coltivare azioni avverso un parere di precontenzioso alla cui richiesta ha aderito in difetto di un interesse concreto ed attuale all'annullamento del predetto atto (ovvero al solo fine di ottenere una pronuncia sul "principio di diritto" di cui al predetto parere), ma sia orientato ad evitare che avverso i pareri di precontenzioso (ove impugnati in uno con le conseguenti determinazioni della s.a.) possano essere avanzate censure in relazione a vizi formali o procedurali (*ad instar* di quanto previsto dall'art. 21-*octies*, comma 2, l. n. 241/1990, v. *Relazione allo Schema definitivo di Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici"*).

29. Fermo tutto quanto appena rilevato, peraltro, v'è da dire che anche il paventato interesse ad evitare il consolidamento di un principio di diritto errato (oltre a non rilevare ai fini dell'ammissibilità del ricorso) è del tutto inconsistente avuto riguardo al fatto che (come notato dallo stesso ricorrente) sulla questione oggetto del parere

ANAC ha già avuto modo di pronunciarsi la giurisprudenza amministrativa – in maniera difforme a detto parere – sottolineando che «se già sotto la vigenza dell'articolo 47 del d.lgs. 50/2016 la giurisprudenza riteneva errato sostenere che, in virtù della natura giuridica di Consorzio stabile, le risorse dallo stesso messe a disposizione di un altro operatore economico avrebbero dovuto provenire esclusivamente dalla propria struttura e organizzazione di impresa, tale conclusione si impone ancor di più alla luce del chiaro tenore letterale dell'articolo 67, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 36 del 2023, il quale ha espressamente previsto che per gli appalti di lavori, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate, sicché del successivo comma 7 che ha prescritto che «Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio», non si potrebbe dare una lettura non coerente con i commi precedenti» ed esplicitando che «in altri termini, una volta chiarito, al comma 2, che il meccanismo “ordinario” e generale di qualificazione dei consorzi stabili è quello del “cumulo alla rinfusa”, senza alcuna limitazione, deve ritenersi che la locuzione “requisiti maturati dallo stesso consorzio”, utilizzata dal successivo comma 7, per stabilire l'oggetto di avvalimento, va interpretata nel senso di ricomprendere senz'altro anche i requisiti maturati per il tramite delle consorziate, pena, altrimenti, l'introduzione di limiti all'avvalimento difficilmente compatibili con la disciplina eurounitaria e oggi ancor di più con i principi del libero accesso al mercato e della massima partecipazione alle gare, sanciti quali principi generali della disciplina dei contratti pubblici agli articoli 3 e 10 del d.lgs. n. 36/2023» (cfr. Tar Salerno, I, 28 febbraio 2024, n. 541 e Tar Catanzaro, II, 29 aprile 2024, n. 698).

30. Per tutte le ragioni sopra spiegate, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

31. Le spese processuali – avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie – possono essere integralmente compensate tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore

Dario Aragno, Referendario

L'ESTENSORE
Agatino Giuseppe Lanzafame

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO